

Comune di Sala Baganza

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

L'ORGANO DI REVISIONE

d.ssa Alessandra Pederzoli

dr. Enrico Falzoni

dr. Andrea Zurla





UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

per il COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Verbale n .352 del 26.11.2020

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di:

- Collecchio
- Felino
- Montechiarugolo
- Sala Baganza
- Traversetolo

estratti dalla Prefettura di Parma in data 15.2.2018 e nominati con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 10 aprile 2018 nelle persone dei sottoscritti:

- Pederzoli Alessandra – Presidente
- Falzoni Enrico – componente
- Zurla Andrea - componente

Hanno predisposto il seguente parere **per il COMUNE DI SALA BAGANZA** relativamente alla proposta di delibera che segue, per l'approvazione nel Consiglio convocato per il 17 dicembre 2020, utilizzando il materiale trasmesso dall'Ente al Collegio dalla Responsabile del Settore Finanziario:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021/2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta




l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, del Comune di Sala Baganza che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di Revisione

Alessandra Pederzoli

Enrico Falzoni

Andrea Zurla

Sommarrio

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	2
per il COMUNE DI SALA BAGANZA	2
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023	2
PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	5
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023	8
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli	8
1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)	9
2. Previsioni di cassa	10
3. Verifica equilibrio corrente anni 2021/2023	12
4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo	13
5. La nota integrativa	14
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	16
6. Verifica della coerenza interna	16
7. Verifica della coerenza esterna	17
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021/2023	18
A) ENTRATE	18
Entrate da fiscalità locale	18
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	19
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	19
Sanzioni amministrative da codice della strada	19
Proventi dei beni dell'ente	20
Proventi dei servizi pubblici	20
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	21
Spese di personale	21
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	21
E stato verificato che con apposito allegato al bilancio di previsione (allegato B) sono stati verificati i limiti di spesa e definiti gli incarichi previsti nel bilancio di previsione	22
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	22
Fondo di riserva di competenza	23
Fondi per spese potenziali	23
Fondo di riserva di cassa	24
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	24
ORGANISMI PARTECIPATI	25
SPESE IN CONTO CAPITALE	27
INDEBITAMENTO	27
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	28
CONCLUSIONI	30

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti:

- Pederzoli Alessandra – Presidente
- Falzoni Enrico – componente
- Zurla Andrea - componente

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di:

- Collecchio
- Montechiarugolo
- Traversetolo
- Sala Baganza
- Felino

estratti dalla Prefettura di Parma in data 15.02.2018 e nominati con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 10 aprile 2018

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che ha ricevuto in data 20 novembre 2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, approvato dalla giunta comunale in data 05.11.2020 con delibera n.129 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- **nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:**

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2020;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

- **nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):**

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;
- equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;

- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

- **necessari per l'espressione del parere:**

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 D.L. 112/2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui ai commi 138,146 e 147 della L. n. 228/2012;
- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 L. 232/2016;
- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in data 20/11/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023.

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Sala Baganza registra una popolazione al 01.01.2020, di n 5.729 abitanti.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente **non ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP)

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019)

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 7 del 20.05.2020 il rendiconto per l'esercizio 2019. Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.261 in data 27.04.2020 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett.E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31.12.2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	541.385,10
di cui:	
a) Fondi vincolati	76.336,12
b) Fondi accantonati	246.543,60
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	218.505,38
AVANZO/DISAVANZO	541.385,10

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019	2020 alla data di elaborazione schema di bilancio (13.11.2020)
Disponibilità	334.424,58	1.435.562,58	863.041,31	109.930,08
Di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata;

Il bilancio di previsione che viene proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF. 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	100.256,19	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.238.781,34	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	284.958,00	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		-	-
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	4.563.944,00	4.699.474,00	4.705.307,00
1	<i>Trasferimenti correnti</i>	648.794,00	152.271,00	152.271,00
2	<i>Entrate extratributarie</i>	1.105.386,00	1.252.085,00	1.252.085,00
3	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.281.052,00	1.378.000,00	1.052.000,00
4	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-
5	<i>Accensione prestiti</i>	146.908,00	-	320.000,00
6	<i>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
7	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.137.413,00	1.137.413,00	1.137.413,00
9				
	TOTALE	12.603.497,00	11.339.243,00	11.339.076,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	14.227.492,53	11.339.243,00	11.339.076,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	6.065.103,19	5.674.283,00	5.676.096,00	5.673.281,00
		di cui già impegnato		566.604,13	262.947,51	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	4.219.192,34	1.645.493,00	1.639.493,00	1.249.993,00
		di cui già impegnato		-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	-	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	0,00	(0,00)	(0,00)
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	85.784,00	162.254,00	166.074,00	170.016,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	0,00	(0,00)	(0,00)
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	0,00	(0,00)	(0,00)
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	1.137.413,00	1.137.413,00	1.137.413,00	1.137.413,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	14.227.492,53	11.339.443,00	11.339.076,00	10.950.703,00
		di cui già impegnato		566.604,13	262.947,51	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	14.227.492,53	11.339.443,00	11.339.076,00	10.950.703,00
		di cui già impegnato*		566.604,13	262.947,51	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.

118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

La contabilizzazione del FPV tiene conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Nella parte entrate del bilancio per l'esercizio 2020 non sono previsti stanziamenti a Fondo pluriennale vincolato, seguenti:

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo di Cassa 01/01/2021	-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.299.597,06
2	Trasferimenti correnti	171.797,96
3	Entrate extratributarie	2.260.238,59
4	Entrate in conto capitale	3.033.761,12
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
6	Accensione prestiti	5.094,90
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	2.720.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.170.002,55
	TOTALE TITOLI	14.660.492,18
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	14.660.492,18

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2020
1	Spese correnti	7.507.969,53
2	Spese in conto capitale	2.788.743,23
3	Spese per incremento attività finanziarie	-
4	Rimborso di prestiti	162.254,00
5	Chiusura anticipazioni di Istituto tesoriere/cassiere	2.720.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.234.731,42
	TOTALE TITOLI	14.413.698,18
	SALDO DI CASSA	246.794,00

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

TITOLI		RESIDUI	PREV.COMP.	TOTALE	PREV.CASSA
	Fondo di Cassa presunto 01/01/2021			-	-
				-	-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva	971.464,48	4.699.674,00	5.671.138,48	5.299.597,06
2	Trasferimenti correnti	19.526,96	152.271,00	171.797,96	171.797,96
3	Entrate extratributarie	1.052.077,65	1.252.085,00	2.304.162,65	2.260.238,59
4	Entrate in conto capitale	1.700.761,12	1.378.000,00	3.078.761,12	3.033.761,12
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	5.094,90	-	5.094,90	5.094,90
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	254.097,97	1.137.413,00	1.350.875,13	1.170.002,55
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.003.023,08	11.339.443,00	15.301.830,24	14.660.492,18
1	Spese correnti	2.344.396,32	5.674.283,00	8.018.679,32	7.507.969,53
2	Spese in conto capitale	2.014.809,05	1.645.493,00	3.660.302,05	2.788.743,23
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	-	162.254,00	162.254,00	162.254,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	-	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	97.318,42	1.137.413,00	1.234.731,42	1.234.731,42
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.456.523,79	11.339.443,00	15.795.966,79	14.413.698,18
	SALDO DI CASSA	453.500,71	-	494.136,55	246.794,00

3. Verifica equilibrio corrente anni 2021/2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.104.030,00	6.109.663,00	6.110.790,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.674.283,00	5.676.096,00	5.673.281,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato				
- fondo crediti di dubbia esigibilità		79.581,00	79.581,00	79.581,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	162.254,00	166.074,00	170.016,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		267.493,00	267.493,00	267.493,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)			
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		267.493,00	267.493,00	267.493,00
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrano, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente. La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.lgs.118/2011)

Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli entrate e nel titolo I spese non ricorrenti .

5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) *condoni;*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) *entrate per eventi calamitosi;*
- e) *alienazione di immobilizzazioni;*

le accensioni di prestiti;

- f) *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani di avanzzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365)]\})$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziario derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

N.B. Nella stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

6. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021/2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con specifici verbali attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

6.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

6.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto) e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 24/10/2014.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020/2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

6.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

6.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 viene approvata con specifico atto ed inserita nel DUP 2019/2021 secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173 .

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2021/2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

6.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)

7. Verifica della coerenza esterna

7.1 Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in

presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021/2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020/2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dell'0,8 % con una soglia di esenzione pari a €. 10.000,00. Il gettito è così previsto:

Previsioni Definitive 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
620.000	730.000	730.000	741.760

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

IUC	Previsioni definitive 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	1.850.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
TASI	-	-	-	-
TARI	1.147.289	1.147.289	1.147.289	1.147.289
Totale	2.997.289	3.017.289	3.017.289	3.017.289

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di € 1.147.289,00.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili. In attesa del piano finanziario validato da Atersir per il 2021, viene provvisoriamente confermato per il 2021 il piano finanziario negli importi 2020.

Il tributo è disciplinato con regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 22.07.2020.

Il Consiglio Comunale dovrà pertanto provvedere entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- TOSAP;

Altri Tributi	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICP	-	-	-
CIMP	-	-	-
TOSAP	-	-	-
Imposta di scopo	-	-	-
Imposta di soggiorno	-	-	-
Contributo di sbarco	-	-	-
totale	-	-	-

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

TRIBUTO	ACCERTATO	RESIDUO	PREV.	PREV.	PREV	PREV
	2019	2019 *	2020	2021	2022	2023
IMU	377.968,55	69.259,81	336.000,00	350.000,00	360.633,00	350.000,00
TASI	36.634,10	16.343,30	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TARI/TARSU/TIA						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
TOTALE	414.602,65	85.603,11	346.000,00	360.000,00	365.633,00	355.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'				79.581,00	79.581,00	79.581,00
* residuo al 31.12.2019						

* accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020	215.000		215.000
2021	190.000		190.000
2022	190.000		190.000
2023	190.000		190.000

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Sanzioni amministrative da codice della strada

Le somme introitate per sanzioni codice strada, decurtate della quota di fondo svalutazione crediti e della quota ipotizzata da trasferire alla Provincia come meglio in seguito evidenziato, dovranno essere destinate per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dall'articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00 e con le modalità sottolineate anche in alcune recenti pronunce della Corte dei Conti.

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2021 in € 10.309,00 relativi al trasferimento dell'UNIONE Comuni Pedemontana Parmense. Tale dato deve essere utilizzato totalmente al fine del rispetto dell'articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dall'articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
canoni di locazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
canoni patrimoniali Tit. 3 cat. 3	232.787,00	232.787,00	232.787,00
TOTALE ENTRATE	267.787,00	267.787,00	267.787,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità			
Percentuale fondo (%)	-	-	-

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

	2021	2021	2021
Asilo nido	70.000	110.000	63,64%
Mense scolastiche	149.000	165.803	89,87%
Uso locali non istituzionali	3.000	2.500	120,00%
Trasporto scolastico	27.000	113.444	23,80%
Scuola infanzia	154.000	206.562	74,55%
Attività extrascolastica	6.350	16.876	37,63%
TOTALE	409.350,00	615.184,17	66,54%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) viene calcolato in riferimento ai titoli di entrata e non dettagliato per singola entrata. Sul titolo 3^A la % di FCDE accantonato risulta il seguente:

2021	2022	2023
= €. 32.033,37	32.033,37	32.033,37

L'organo esecutivo con apposita deliberazione di Giunta che viene allegata al bilancio, determina la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale.

L'organo di revisione prende atto che l'ente ad oggi **non ha** provveduto ad adeguare le tariffe dei servizi a domanda individuale ma dovrà provvedervi entro l'approvazione del bilancio di previsione, di cui costituirà allegato.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021/2023 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

Macroaggregati		Previsione 2020
101	redditi da lavoro dipendente	991.197,00
102	imposte e tasse a carico ente	141.181,00
103	acquisto beni e servizi	2.840.446,00
104	trasferimenti correnti	1.415.208,00
105	trasferimenti di tributi	
106	fondi perequativi	
107	interessi passivi	120.819,00
108	altre spese per redditi di capitale	
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00
110	altre spese correnti	162.932,00
TOTALE		5.674.283,00

Spese di personale

Le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs.75/2017 e ribadite nel decreto del Ministero della pubblica amministrazione del 8 maggio 2018, prevedono che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, che per gli enti locali, non può superare il limite di spesa consentito dalla legge, ossia la media della spesa del personale sostenuta nel periodo 2011-2013 (mentre per i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti la spesa non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2008) per il personale a tempo indeterminato e la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro flessibile. A differenza della spesa del personale teorica della dotazione organica, le disposizioni introducono la spesa del personale effettiva sostenuta dall'ente al momento della definizione del fabbisogno triennale del personale sulla base del personale in servizio, cui si aggiunge il limite della spesa assentibile sia per il personale a tempo determinato e flessibile (non superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ai sensi dell'art.9, comma 28, del d.l.78/2010) sia per il personale a tempo indeterminato (nel limite del turn over e dei resti assunzionali dell'ultimo triennio), sia in caso di stabilizzazione del personale a tempo determinato.

Nel corso del 2020 sono stati emanati alcuni decreti che hanno modificato le modalità di calcolo del turn over e della spesa di personale. Si procede al calcolo della spesa secondo il metodo attualmente in vigore.

La capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato è così riassumibile:

Anno	Capacità assunzionale nuovo DM 17.03.2020	Capacità assunzionale resti turn over	Totale
2020	230.790,88	32.590,00	327.443,51 (somma da 2020 a 2024)
2021	Altri 54.303,74		
2022	Altri 9.758,89		
2023	Altri		
2024	Altri		
2025	Dal 2025 non è possibile attivare nuove assunzioni (NB: attenzione: i numeri cambiano ad ogni consuntivo)		

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023 è di € 41.500,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Il citato art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. 165/2001, introdotto dal D.lgs. 75/2017, pone il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personale, continuativi e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimenti ai tempi ed al luogo di lavoro".

Tale divieto decorre, ai sensi dell'art. 22, comma 8 del d.lgs. 75/2017 dal 01.01.2020.

E stato verificato che con apposito allegato al bilancio di previsione (allegato B) sono stati verificati i limiti di spesa e definiti gli incarichi previsti nel bilancio di previsione

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D. Lgs. 118/2011

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2021/2023 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della determinazione del rapporto è da considerarsi valida solo nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi.

Pertanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.

Per ciascuna formula, solo per gli "esercizi armonizzati", è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021/2023 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2021

TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	355.000,00	47.547,00	47.547,00	13,393521
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	0
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	355.350,00	32.034,00	32.034,00	9,047742
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	0
TIT. 6 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	-	-	-	0
TOTALE GENERALE	710.350,00	79.581,00	79.581,00	11,20307
<i>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</i>	710.350,00	79.581,00	79.581,00	11,203069

ANNO 2022

TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	355.000,00	47.547,00	47.547,00	13,393521
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	0
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	355.350,00	32.034,00	32.034,00	9,047742
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	0
TIT. 6 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	-	-	-	0
TOTALE GENERALE	710.350,00	79.581,00	79.581,00	11,20307
<i>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</i>	710.350,00	79.581,00	79.581,00	11,203069

ANNO 2023

TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	355.000,00	47.547,00	47.547,00	13,393521
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	0
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	355.350,00	32.034,00	32.034,00	9,047742
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	0
TIT. 6 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	-	-	-	0
TOTALE GENERALE	710.350,00	79.581,00	79.581,00	11,20307
<i>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</i>	710.350,00	79.581,00	79.581,00	11,203069

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2021 - € 17.151,00 pari allo 0,30% delle spese correnti;

anno 2022 - € 17.151,00 pari allo 0,30% delle spese correnti;

anno 2023 - € 17.151,00 pari allo 0,30% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali ⁽¹⁾;

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa pari a € 17.151,00 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2020, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868. a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso dell'esercizio 2020 a:

- pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D. Lgs. 33/2013;
- trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'Ente non ha stanziato somme per la costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Ente ha attualmente in essere le seguenti forme associative con altri Enti limitrofi:

	Tipologia giuridica
Unione dei Comuni Pedemontana Parmense	UNIONE tra comuni

Ad oggi le partecipazioni in società o in altri organismi partecipati sono le seguenti:

società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11- *quinquies* del d.Lgs. n. 118/2011,

Società/attività svolta	% partecipaz comune
IREN SPA (servizi di distribuzione gas, energia elettrica, servizio idrico integrato, servizi raccolta e smaltimento rifiuti, teleriscaldamento)	0,0005%
LEPIDA (Gestione rete regionale a banda larga e fornitura servizi di connettività)	0,0054%

enti strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 11-*ter* del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente/attività svolta	% partecipaz comune
Fondazione Museo Ettore Guatelli (valorizzazione del Museo Guatelli, gestione del patrimonio documentario del Museo, promozione e pubblicazione di studi e ricerche, progettazione e divulgazione, promozione didattica del Museo)	1,7%
Fondazione Andrea Borri (far conoscere e mantenere vivi il pensiero, l'azione culturale e politica di Andrea Borri, promuovendo ricerche, studi, dibattiti e pubblicazioni, valorizzare i rapporti di Parma con l'Europa)	1,00%

Altre forme di partecipazione - Consorzi

C.E.V. Consorzio Energia Veneto Gruppo di acquisto per la fornitura di energia elettrica	0,1175%
--	---------

Altre forme gestionali

Inoltre si evidenzia che l'ente è socio nell'Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, ente che gestisce dal 1 luglio 2013 i cinque parchi formato in seguito alla delibera della Regione Emilia Romagna n. 24 del 23.12.2011.

Si evidenzia anche la partecipazione dell'Ente in

- ACER Parma - Azienda Casa Emilia Romagna in ottemperanza alla L. regionale n. 24 del 2001 e successive modifiche avente ad oggetto la gestione tramite concessione di parte del patrimonio immobiliare ERP di codesto ente.
- ATERSIR – è un'agenzia d'ambito costituita da tutti gli enti locali dell'ambito per la gestione dei servizi idrico integrato e rifiuti (L.R. 23/2011)
- Asp Rodolfo Tanzi – è una ex Ipad trasformata in ASP con la partecipazione di tutti i comuni della provincia di Parma e della stessa Amministrazione Provinciale di Parma

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse (delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27/09/2017).

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:

è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 30/10/2017;

è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 03/10/2017;

è stato inviato alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016 in data 30/10/2017.

Non risultano partecipazioni da dismettere.

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO E BILANCIO CONSOLIDATO

Con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 19/11/2020 è stata approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2019 del Comune di Sala Baganza con Acer ex art.11/bis D.Lgs 118/2011, costituito da conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato e relazione sulla gestione costituente nota integrativa.

Il documento è stato pubblicato sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dalla normativa.

Con delibera di Giunta Comunale n.121 del 22/10/2020 è stata effettuata la ricognizione degli organismi partecipati, enti e società costituenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica", ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019.

SPESE IN CONTO CAPITALE**Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021/2023 sono finanziate come segue:

		2021	2022	2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.378.000,00	1.372.000,00	982.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.645.493,00	1.639.493,00	1.249.993,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 267.493,00	- 267.493,00	- 267.493,00

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021/2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fidejussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	171.308,00	144.065,00	119.819,00	116.004,00	112.087,00
entrate correnti	6.381.973,00	6.318.124,00	6.104.030,00	6.109.663,00	6.110.790,00
% su entrate correnti	2,68%	2,28%	1,96%	1,90%	1,83%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2021/2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	4.733.417	4.750.206	4.664.422	4.502.168	4.656.094
Nuovi prestiti (+)	221.774		0	320.000	0
Prestiti rimborsati (-)	204.985	85.784	162.254	166.074	170.016
Quota capitale Fidejussioni					
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
Totale fine anno	4.750.206	4.664.422	4.502.168	4.656.094	4.486.078

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	171.308,00	144.065,00	119.819,00	116.004,00	112.087,00
Quota capitale	204.985,00	85.784,00	162.254,00	166.074,00	170.016,00
Totale	376.293,00	229.849,00	282.073,00	282.078,00	282.103,00

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 - delle previsioni definitive 2020-2022;
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018 – pareggio di bilancio;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti.

a) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

b) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e che verrà emesso per la Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica – pareggio di bilancio

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021/2023 e sui documenti allegati.

L'Organo di Revisione

Alessandra Pederzoli

Enrico Falzoni

Andrea Zurla

